

STATUTO
dell'Associazione Culturale
O.P.A.M.

**"OPERA DI PROMOZIONE
DELL'ALFABETIZZAZIONE
NEL MONDO" - Onlus**



Via Pietro Cossa, 41 - 00193 Roma
Tel. 06.320.33.17-18-20 - Fax 06.320.32.61
e-mail: segreteria@opam.it
Sito web: www.opam.it

Art. 1 - ISTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Opera di Promozione dell'Alfabetizzazione nel Mondo, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata in breve O.P.A.M. - O.n.l.u.s. Nel presente Statuto sarà indicata con il termine Associazione.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Roma.

Possono essere istituite e soppresse sezioni e gruppi locali in Italia ed all'estero. Il loro funzionamento sarà disciplinato dal Regolamento generale eventualmente integrato da apposito regolamento particolare.

Art. 3 - DURATA

L'Associazione ha una durata indeterminata e potrà sciogliersi soltanto con deliberazione presa dall'Assemblea con il voto favorevole di Almeno tre quarti dei Soci.

Art. 4 - FINALITA'

L'Associazione - di ispirazione cristiana - è apartitica e persegue finalità di solidarietà sociale e di cooperazione allo sviluppo, principalmente nel campo dell'alfabetizzazione in favore delle popolazioni nei paesi in via di sviluppo, per la loro crescita culturale, economica, sanitaria e sociale.

In particolare l'Associazione:

- a) individua, esamina, predispone, finanzia, realizza e verifica, anche sul posto, progetti di alfabetizzazione e programmi di sviluppo, fornendone i mezzi necessari, senza alcuna discriminazione di razza, di appartenenza politica, di fede religiosa;
- b) assume iniziative ed organizza attività di formazione professionale, eventualmente anche sul posto, specialmente nei settori agricoltura, artigianato, igiene, sanità e puericultura, nonché corsi di educazione familiare e sociale, volti in particolare al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia;
- c) promuove, in accordo con istituzioni ed enti pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali (in particolare europei), la formazione professionale e l'aggiornamento del personale della scuola, di ogni ordine e grado, sui temi dell'educazione allo sviluppo e della promozione di una cultura di solidarietà sociale e di tutela dell'infanzia; produce e cura il relativo materiale didattico;
- d) cura la formazione e l'informazione per gli operatori di sviluppo ed il personale volontario sui temi indicati nel precedente punto c);
- e) elabora studi e promuove ricerche ai fini di cui al primo comma del presente articolo;
- f) utilizza, attiva, gestisce, pubblica e produce strumenti di comunicazione di massa; indice e realizza congressi, convegni e tavole rotonde allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica in Italia ed all'estero sul problema dell'analfabetismo, una delle cause principali del sottosviluppo, e sull'alfabetizzazione, base di ogni autentico sviluppo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 5 - SOCI

5.1 Possono essere Soci tutti i sostenitori ed operatori di sviluppo, che ne facciano esplicita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, condividano le finalità del presente statuto, si trovino in sintonia con gli ideali cristiani, umanitari e promozionali dei fondatori, garantiscano la loro attiva e fattiva partecipazione, siano maggiorenni e si impegnino a corrispondere la quota annua

stabilita dal Consiglio stesso.

5.2 La domanda di ammissione all'Associazione è accolta a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, il quale provvede in merito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

In mancanza di provvedimento di accoglimento entro predetto termine la domanda si intenderà respinta a tutti gli effetti, venendo motivato tale mancato accoglimento da parte del Consiglio Direttivo a semplice richiesta dell'interessato.

5.3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non sono ammessi Soci per un tempo determinato; essa comporta per l'associato l'assunzione di tutti i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto.

Il Socio può recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta; il recesso avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione al Consiglio Direttivo.

In caso di mancata partecipazione all'Assemblea dei Soci per due volte consecutive o di mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi o per gravi motivi dipendenti da comportamenti del singolo Socio non conformi allo spirito dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio dall'Associazione, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che deve essere sempre motivato.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Assistente Ecclesiastico
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7 - ASSEMBLEA

7.1 L'Assemblea è formata da tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale.

E' convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione viene fatta a mezzo della posta con lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, oppure con raccomandata a mano consegnata entro lo stesso termine.

Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno e la eventuale documentazione necessaria per deliberare.

La convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora, in cui si svolgerà l'Assemblea.

7.2 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto e delibera in unica convocazione a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega.

La delega deve essere conferita per iscritto soltanto ad un altro Socio e per singole Assemblee.

Il relativo documento deve essere conservato agli atti dell'Assemblea.

Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci. La delega costituisce presenza a tutti gli effetti. Per le modifiche allo Statuto dell'Associazione occorre che in Assemblea siano presenti o rappresentati per delega almeno tre quarti dei Soci; la delibera è valida con il voto favorevole della maggioranza di tutti i Soci.

7.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un Socio eletto dall'Assemblea.

7.4 L'Assemblea:

- a) elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) approva i Bilanci consuntivo e preventivo;
- c) approva le modifiche allo Statuto;
- d) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- e) nomina di volta in volta un Segretario verbalizzante;
- f) decide l'istituzione o lo scioglimento delle sezioni locali e dei gruppi;
- g) nomina, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da cinque membri.

8.2 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, nomina il Tesoriere e l'Assistente Ecclesiastico dell'Associazione ed eventualmente un Direttore dell'ufficio, fissandone i compiti.

8.3 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano anche il Presidente Onorario e l'Assistente Ecclesiastico senza diritto di voto. Gli incarichi hanno durata triennale e sono rinnovabili.

8.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno ed ogni volta in cui il Presidente lo ritenga necessario od opportuno. In assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è convocato, nell'ordine, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

8.5 Il Consiglio Direttivo promuove iniziative progettuali, sostiene quelle delle sezioni e dei gruppi collegati e delibera su tutto quanto riguarda l'attività e la gestione finanziaria dell'Associazione, sull'ammontare delle quote annuali a carico dei Soci, sui bilanci consuntivi e preventivi. Il Consiglio Direttivo delibera anche in ordine all'organico del personale dipendente e alle eventuali variazioni, assunzioni e licenziamenti; inoltre elabora ed approva il regolamento generale ed i regolamenti particolari, qualora se ne ravvisi la necessità.

8.6 I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono scritti su apposito registro a cura del Segretario verbalizzante e sono firmati da quest'ultimo e dal Presidente o da chi ne fa le veci.

8.7 Se nel corso del triennio di carica vengono a mancare, per una ragione qualsiasi, uno o più componenti del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti.

I Consiglieri che subentrano scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, organizza e coordina l'attività del Consiglio Direttivo. Il Presidente conferisce ad altri membri del Consiglio o a terzi deleghe per singole operazioni o per settori specifici dell'attività dell'Associazione. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in tutti i casi di sua assenza o

impedimento.

Art. 10 - ASSISTENTE ECCLESIASTICO

L'Assistente ecclesiastico vigila che l'attività dell'Associazione sia in linea con i principi cristiani a cui si ispira l'Associazione stessa e cura, in accordo col Consiglio Direttivo, opportune iniziative di carattere spirituale.

Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da due membri non Consiglieri eletti anche tra i non Soci, prepara la relazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Tesoriere per la presentazione al Consiglio Direttivo.

Art. 12 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

12.1 L'Associazione trarrà i mezzi finanziari per il suo funzionamento e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali:

- a) dalle quote annuali versate dai Soci nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo;
- b) da sovvenzioni o contributi di enti pubblici, di enti privati o di persone fisiche;
- c) da eventuali entrate derivanti dall'attività dell'Associazione;
- d) da donazioni e lasciti;
- e) dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione.

12.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione stessa a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e contributi, dagli avanzi di gestione.

12.3 Tutte le somme di denaro di spettanza dell'Associazione devono essere depositate in conti correnti bancari o postali o in fondi di garanzia, intestati all'Associazione, ad eccezione di un fondo per le piccole spese.

Le operazioni di denaro sono effettuate a firma disgiunta dal Presidente o dal Tesoriere o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente.

12.4 L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo esamina e delibera sul Bilancio consuntivo del precedente esercizio, secondo quanto previsto dal precedente art. 8.5.

I Bilanci saranno depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci, nei quindici giorni precedenti l'Assemblea.

12.5 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre O.n.l.u.s., che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

12.6 In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 - DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto saranno applicate le disposizioni normative vigenti in materia.